Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042.
Fondo nazionale per il soccorso invernale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.

La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, nonchè per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilito come segue:

per importi:	
fino a lire 100	L. 5
da lire 101 a lire 200	» 10
» » 201 » 400	» 20
» » 401 » 800	» 60
» » 801 » 1.000	» 100
» » 1.001 » 1.500	» 150
» » 1.501 » 2.000	» 200
» » 2.001 » 3.000	» 300
oltre a lire 3.000	» 500

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000.

Il sovrapprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali è prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento dà diritto.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

A favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è istituito, a carico dei giocatori, un sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale.

Art. 4.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale » dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5.

E' istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei *casinò* da gioco

Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di *casinò* muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione i suddetti *casinò* sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al « Fondo nazionale di soccorso invernale », entro otto giorni dalla riscossione.

Art. 6.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.

Le date delle domeniche suddette, delle quali sei debbono essere comprese nel periodo da maggio a settembre, sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per l'interno.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

per importi:	1ª cl. Lire	2ª cl. Lire	3ª cl. Lire
fino a lire 50	10	10	5
da lire 51 a lire 100	15	15	10
» » 101 » 200	30	25	20
» » 201 » 500	80	60	45
» » 501 » 1.000	150	120	90
» » 1.001 » 2.000	200	180	135
» » 2.001 » 5.000	300	240	180
oltre a lire 5.000	600	480	360

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 7.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare favore del « Fondo nazionale » medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferrovie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

per importi:	1ª e 2ª cl. Lire	3ª cl. Lire
fino a lire 50	10	5
da lire 51 a lire 100	15	10
» » 101 » 200	25	20
» » 201 » 500	60	45
» » 501 » 1.000	120	90
» » 1.001 » 2.000	180	135
oltre a lire 2.000	240	180

Art. 8.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonchè dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 9.

Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 10.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.

Art. 11.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una o più aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 12.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al « Fondo nazionale di soccorso invernale » sono esenti da imposta di pubblicità, a condizione che svolgano anche propaganda a favore di terzi.

Art. 13.

I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.

Art. 14.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonchè per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VANONI — TREMELLONI — GAVA — MATTARELLA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1954.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 6 agosto 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Quantità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla temp. import.	Termine massimo per la riesportazione
1. Aldrin (v. d. 362. b/3) e Dieldrin (v. d. 365. d)	Per la fabbricazione di insetticidi domestici, agricoli, liquidi e in polvere	kg. 100	6 mesi
2. Pali di legno, allo stato naturale	Per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione	kg. 1000	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1954
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 101. — MOFFA

(5354)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1954.
Esenzione dall'imposta di fabbricazione sui residui degli oli minerali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Vista la tabella *A*, lettera F), n. 5, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878;

Decreta:

Art. 1.

L'esercente officina da gas, che intende trasformare i residui della lavorazione degli oli minerali in gas, da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, per fruire dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine, gravante sui residui medesimi, deve presentare domanda in carta legale al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella domanda deve indicare:

a) il cognome e il nome del titolare della ditta o di chi la rappresenta;

b) l'ubicazione dell'officina;

c) il tipo e la potenzialità dei macchinari destinati alla trasformazione dei residui in gas;

d) il processo seguito nella trasformazione dei residui;

e) la qualità e la quantità massima di residui che intende tenere in deposito;

f) il numero, la specie e la capacità dei recipienti adibiti alla loro custodia.

Alla domanda debbono essere allegati la planimetria dei locali costituenti il deposito dei residui, lo schema dell'impianto di trasformazione e la copia del decreto di concessione previsto dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Art. 2.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda, regolarmente documentata, verifica l'impianto e, in contraddittorio dell'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito dei residui.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare, da sottoscrivere dal funzionario dell'Ufficio tecnico che ha eseguita la verifica e dall'esercente al quale è rilasciato un esemplare.

Le eventuali modificazioni dell'impianto verificato e dei serbatoi contenenti i residui dovranno essere previamente approvate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

In base alle risultanze della verificazione ed alla dichiarazione dell'esercente di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 1, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione determina la cauzione dovuta e la notifica all'esercente, che deve prestarla nei modi prescritti prima di essere ammesso all'agevolezza.

La misura della cauzione è aumentata o diminuita, quando si verificano mutazioni nella qualità o quantità di residui denunziati a termini del precedente art. 1, lettera *e*).

Lo svincolo della cauzione è disposto dall'intendente di finanza, previo nulla osta dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione e l'esercente ha l'obbligo di prestarsi allo scopo, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Lo stesso Ufficio ha altresì facoltà di applicare agli apparecchi, ai meccanismi ed ai recipienti, contenenti i residui, bolli e suggelli, nonchè di prescrivere l'installazione di sistemi di misura atti ad accertare il volume e la temperatura dei residui passati alla trasformazione.

Art. 5.

In caso di alterazione, guasto o asportazione dei bolli, suggelli o congegni applicati o fatti applicare dall'Amministrazione, l'esercente deve farne immediatamente denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando la causa cui deve attribuirsi il fatto.

L'Ufficio restituisce all'esercente un esemplare della denunzia con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui essa fu presentata e dispone per una nuova verificazione e per la riapplicazione dei bolli e suggelli.

Art. 6.

I serbatoi destinati al deposito dei residui sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il trasporto dei residui, gravati d'imposta, dalle raffinerie o dai depositi all'officina d'impiego deve essere fatto con bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico.

La bolletta di cauzione di cui al comma precedente è rilasciata a seguito di nulla osta dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella cui giurisdizione si trova la officina destinataria.

Giunti i residui a destinazione, l'esercente deve darne immediato avviso all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il funzionario incaricato, eseguiti gli opportuni controlli, annota la quantità riscontrata all'arrivo nella parte del carico del registro di cui all'articolo seguente e lascia i residui a disposizione dell'esercente. La bolletta di cauzione, munita delle attestazioni di arrivo, è rimessa all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che annota il debito d'imposta, a carico dell'esercente, sull'apposito registro, e restituisce il certificato di scarico all'Ufficio che ha emessa la bolletta.

Art. 7.

Il movimento dei residui presso l'officina è tenuto in evidenza su registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale l'esercente deve segnare giornalmente, nella parte dello scarico la quantità dei residui trasformati in gas e riportare le indicazioni del volume e della temperatura dei residui stessi, registrati dagli apparecchi di misura all'atto del loro passaggio alla trasformazione.

Art 8.

Alla fine di ogni mese l'esercente presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione in doppio esemplare nella quale deve indicare la quantità di residui trasformati in gas durante il mese cui la dichiarazione si riferisce e ne trasmette copia al Ministero dell'industria e del commercio, Ufficio petroli. Tale dichiarazione deve essere presentata, anche se negativa.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguiti gli accertamenti di sua competenza, liquida il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta segnato a carico dell'esercente.

Art. 9.

Sulle deficienze riscontrate nella verificazione del deposito in misura superiore alle tolleranze previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sulle quantità di residui che in base agli accertamenti dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non risultano trasformati in gas, è dovuta l'imposta di fabbricazione salvo l'applicazione delle penalità nel caso che il fatto costituisca reato.

Art. 10.

Resta ferma l'osservanza delle norme del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, concernenti la disciplina dei prodotti petroliferi relativamente alla rilavorazione ed al deposito dei prodotti stessi contemplato dal presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1954
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 375

(5353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 443 del 29 ottobre 1954 Prezzo di conferimento del risone di produzione 1954

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 443 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione:

Risone di produzione 1954

Al risone di produzione 1954, conferito all'ammasso, è attribuito il prezzo minimo di L. 5000 al quintale per la qualità « comune », di L. 5300 al quintale per la qualità « semifino », di L. 5600 al quintale per la qualità « fino », quale acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto sia all'interno che sul mercato estero, al netto delle spese e del diritto di contratto.

(5355)

Provvedimento n. 444 del 29 ottobre 1954. Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 444 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione:

Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap VIII, comma *d*), n 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII. paragrafo 6) e n 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sovraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate, in aggiunta a quelle elencate nei provvedimenti n. 405 del 9 febbraio, n. 415 del 29 marzo e n. 427 del 31 maggio 1954:

Società Elettrica Sarda:

1) Ditta Giovanni Enrico fu Luigi Molino e pastificio in Alghero (Sassari);

2) Società p. Az. di Monteponi Torino - Stabilimento e miniere di Monteponi (Cagliari);

3) Impresa Fratelli Bullio Società in nome collettivo Padova - Cantiere del Flumendosa in Siurgus Donigala (Cagliari);

4) Impresa Ing. A. & P. Di Penta Roma - Cantiere di costruzioni sul Flumendosa Senorbi (Cagliari);

5) Società p. Az Miniera di S'Ortu Becciu Torino Miniera di Donori (Cagliari);

6) « Sogene » Società Generale per Lavori e Pubbliche Utilità Società p. Az. Roma Cantiere Mulargia dell'Ente autonomo Medio Flumendosa Goni (Cagliari);

7) Ditta Bartolomeo Pesce Pastificio in Sassari;

8) Società p. Az. Cuprifera Sarda Miniera di Gadoni Gadoni (Sassari);

9) Società italiana per condotte d'acqua S. p. Az. Roma - Cantiere sul Flumendosa in Orroli (Nuoro);

Società p. Az. « L'Energia » Ing. Piombini & C. Cosenza:

10) « Sogene » Società Generale per Lavori e Pubbliche Utilità S. p Az. Roma Cantieri edili in Bovalino e Bianco (Reggio Calabria);

11) Società p. Az. Fratelli Primerano Bovalino M. Stabilimento in San Luca (Reggio Calabria);

12) Società An. « Ferrobeton » Roma Cantiere edile di Careri (Reggio Calabria);

Società Generale Elettrica della Sicilia:

13) Ditta S. & G. Vitale Molino e pastificio in Ragusa;

Unione Esercizi Elettrici:

14) Società p. Az. Molino Centrale Roma Stabilimento di Orte scalo (Viterbo);

Ditta Ing. O. Zecca:

15) Società a r. l. Montefalcone e Pompilio Industria Laterizi Ortona a Mare (Pescara);

S. A. Elettrica Lazzaris Spresiano:

16) Società a r. l. Officine « Orais » Spresiano (Treviso);

Società Romana di Elettricità Roma:

17) Ditta Cartiere Paolo Marziale Stabilimento in Ponteluсano di Tivoli (Roma).

(5356)

Provvedimento n. 445 del 29 ottobre 1954. Prezzo di conferimento del grano nazionale di produzione 1954

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 445 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione:

Prezzi di conferimento del grano nazionale di produzione 1954

A parziale modifica del provvedimento prezzi n. 430 del 31 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 giugno 1954, riguardante i prezzi da corrispondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano di raccolto 1954, i Comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti nel comprensorio del bacino del Tronto, di cui al decreto Presidenziale del 3 marzo 1951, n 747, sono considerati facenti parte della zona *b*) (Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia Meridionale, escluse Calabria e Lucania), contemplata dal provvedimento prezzi n. 326 del 30 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 luglio 1952.

(5357)

Provvedimento n. 447 del 29 ottobre 1954 riguardante il fosfato biammonico

A parziale modifica del provvedimento n. 435 del 6 luglio c. a. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 159 del 15 luglio 1954, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 447 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione:

Fosfato biammonico

1. Il prezzo del fosfato biammonico, contenente il 47/49 % di anidride fosforica solubile ed il 18/19 % di azoto ammoniacale, alle condizioni di merce insaccata, resa su vagone od autocarro, peso lordo per netto, escluso l'imballaggio da fatturare a parte, è stabilito nella misura unica di L 7760 per q le, con riferimento ad una delle seguenti basi, a scelta del compratore:

Genova Marittima
Venezia Marittima
La Spezia Marittima
Ravenna Darsena
Livorno Porto Nuovo
Civitavecchia Marittima
Ancona Marittima
Ortona
Napoli Marittima
Brindisi Marittima
Barletta Marittima
Crotone
Milazzo
Porto Empedocle Marittima
Palermo Marittima
Trapani
Catania Marittima
Licata Marittima
Siracusa Marittima
Cagliari Marittima
Porto Torres Marittima

2. I compensi di distribuzione sono confermati nella misura di L. 80 al q.le per il grossista e L 180 al q.le per il rivenditore.

La determinazione dei prezzi al consumo sarà localmente fatta dai Comitati provinciali, secondo le norme relative ai concimi azotati, e cioè tenendo conto delle ulteriori spese di trasporto dalla bàse al magazzino di vendita, di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % del prezzo franco destino, dei compensi di distribuzione e dell'i.g.e.

(5358)

Provvedimento n. 448 del 29 ottobre 1954
Prezzi della canapa macerata della campagna 1953-54

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 448 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione

Prezzi della canapa macerata della campagna 1953-54

I prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per il prodotto della campagna 1953-54 delle diverse qualità di canapa macerata, per prodotto posto franco piede magazzino ammasso consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue (lire per quintale):

	(marche)	
Italia settentrionale:		
I Corpo	P	34.520 —
II Corpo	S	31.390 —
III Corpo	T	27.125 —
IV Corpo	Q	23.140 —
Secondo cordaggio	SC	22.610 —
Piemonte:		
Canapa buona		21.800 —
Canapa media		19.060 —
Canapa andante		15.850 —
Canapa inferiore		12.430 —
Italia centrale:		
Canapa extra		29.380 —
Canapa I		26.540 —
Canapa II		22.740 —
Canapa III		19.530 —
Italia meridionale:		
Spago superiore chiaro paesano	SS. C. P.	37.790 —
Extrissimo chiaro paesano	EE. C. P.	33.770 —
Extrissimo mezzo colore paesano	EE. M. P.	31.520 —
Extrissimo scolorato paesano	EE. S. P.	26.740 —
Extrissimo chiaro forestiero	EE. C. F.	32.260 —
Extrissimo mezzo colore forestiero	EE. M. F.	30.060 —
Extrissimo scolorato forestiero	EE. S. F.	25.650 —

La compilazione del listino dei prezzi degli altri prodotti canapicoli non contemplati nel presente provvedimento sarà effettuata dal Consorzio Nazionale Canapa sulla base dei rapporti di diminuzione risultanti dai nuovi prezzi sopra specificati ed anche in relazione alle mutate caratteristiche del prodotto dell'annata.

(5359)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Giove (Terni), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1954, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Giove (Terni), costituita con atto in data 24 febbraio 1947 del dott. Giovanni Trasatti, notaio in Amelia, e la nomina del commissario nella persona del dott. prof. Gregorio Montanari.

(5334)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano parziale di ricostruzione di Ferrara per la zona tra viale Cavour, via Aldighieri, via Garibaldi e via F. Berretta.

Con decreto Ministeriale 3 novembre 1954, n. 2548, è stata approvata una variante al piano parziale di ricostruzione di Ferrara per la zona tra viale Cavour, via Aldighieri, via Garibaldi e via F. Berretta, vistata in tre planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 23 aprile 1955 fissato dal decreto Ministeriale 22 aprile 1951, n. 974.

(5329)

Approvazione del progetto riguardante il piano parziale di ricostruzione di Ferrara per le zone del piazzale della Stazione e della Caserma Palestro.

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1954, n. 2564, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, con una prescrizione, il progetto riguardante il piano parziale di ricostruzione di Ferrara per le zone del piazzale della Stazione e della Caserma Palestro, vistato in quattro planimetrie in scala 1:1000 ed una planimetria in scala 1:5000.

Per l'attuazione delle opere previste il detto progetto resta fermo il termine del 23 aprile 1955, fissato dal decreto Ministeriale 22 aprile 1951.

(5332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	643,75
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,92	643,75
» Napoli	624,80	643,75
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	644,125
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 12 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,80
Id 3,50 % 1902	62,35
Id 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
Id. 5 % 1936	95,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,91
1 dollaro canadese » 643,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,76

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 10 luglio 1954, n. 340.2.77/9866, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1953;
Vista la nota del Prefetto di Taranto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Ottavio Larini, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ottavio Larini è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1953, il prof. Gioacchino Vestita, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5316)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 28 giugno 1954, n. 340.3/9283, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese;
Riconosciuta la necessità di sostituire il prof. Guido Melli, impossibilitato, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Guido Melli è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese il prof. Enrico Azzi, docente in patologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 28 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5347)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 8 agosto 1954, n. 21418, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno, è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Mazzetti prof. dott. Giuseppe, docente in igiene;
Tinti prof. dott. Mario, docente in clinica medica;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Biffi Gentili prof. dott. Guido, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene di Firenze.

Segretario:
Cassisi dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 ottobre 1954

(5299) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 agosto 1954, relativo al concorso per titoli ed esami a 1154 posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo C nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 19 ottobre 1954:

all'art. 5, primo comma, seconda riga, ove è detto: « con decreto del Ministero ..... », si deve leggere: « con decreto del Ministro ..... »;

all'art. 8, quarto comma, seconda riga, ove è detto: « ..... compresa quella postelegrafonica. », si deve leggere: « ..... compresa quella postelegrafica. »;

all'art. 9, lettera *h*), prima riga, ove è detto: « i militari e gli invalidi ..... », si deve leggere: « i mutilati e gli invalidi ... »;

all'art. 10, terzo comma, seconda riga, ove è detto: « ..... compresa quella postelegrafonica .....), si deve leggere: « ..... compresa quella postelegrafica ..... »;

allo stesso art. 10, lettera *g*), secondo comma, ottava riga, ove è detto: « ..... del ritardo o del servizio .... », si deve leggere: « ..... del ritardo o del rinvio ... »;

sempre all'art. 10, penultimo comma, prima riga, ove è detto: « ... di cui alle lettere *c*), *d*), e *f*). .... », si deve leggere: « ... di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *f*) ..... ».

(5344)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.